

Webinar

«La sicurezza in cantiere ai tempi del Covid-19»

Incontro del 03 aprile 2020


Ing. Massimo Cerri

(Vicepresidente dell'Ordine degli ingegneri di Roma)

“

Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela ciascuno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee.

”



Fraasi di George Bernard Shaw

N. 1856 – M. 1950

Nel 1925 vinse il Premio Nobel per la letteratura con la seguente motivazione : «**per il suo lavoro intriso di idealismo ed umanità**, la cui satira stimolante è spesso infusa di una poetica di singolare bellezza.

Che tradotta volgarmente diventa: «Se io ho un euro e tu hai un euro e ce li scambiamo, alla fine avremo sempre un euro ciascuno. Se tu hai un'idea ed io ho un'idea e ce le scambiamo, alla fine avremo due idee ciascuno....»

Questo vuole essere il principio ispiratore di questo webinar.
Esso nasce dallo spirito di servizio e condivisione ispirato da questa celeberrima frase dello scrittore irlandese George Bernard Shaw.



Di cosa parleremo oggi:

Durante l'incontro affronteremo diverse tematiche riferibili all'applicazione del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. , il cd. Testo Unico della Sicurezza.

Durante l'incontro passeremo attraverso 6 distinte fasi:

1. La gestione della Sicurezza all'interno delle Organizzazioni (enti, aziende, imprese): Ruoli e responsabilità.
2. La gestione della Sicurezza negli appalti «non cantieri»: il tema dell'interferenza.
3. La gestione della Sicurezza in cantiere: Ruoli e responsabilità.
4. Il contenuto dei principali documenti di cantiere (PSC, POS).
5. L'impatto sui cantieri della diffusione del Covid-19.
6. Risposte alle domande.


**La Gestione della
Sicurezza in azienda**

L'organizzazione Aziendale (o d'impresa)



**Principali soggetti
ed obblighi relativi**

Gerarchia della sicurezza



• Datore di Lavoro



Il **datore di lavoro** è quel soggetto che secondo il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, si deve intendere il soggetto che a seconda dell'organizzazione aziendale che dirige, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto **esercita i poteri decisionali e di spesa**.

Differente è la definizione di datore di lavoro nelle **amministrazioni pubbliche**. In questo ambito tale figura coincide con il **dirigente dotato di poteri gestionali**, oppure può essere rappresentato da un funzionario che non ricopre un ruolo dirigenziale, ma che in seguito ad una nomina ricevuta dai vertici delle amministrazioni ha la facoltà di decidere autonomamente su tutto quello che riguarda la conduzione dell'apparato che dirige

•Dirigente



persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro **organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;**

Preposto



è colui che sulla base delle competenze professionali acquisite, coordina e controlla il regolare svolgimento delle attività lavorative e **assicura la realizzazione delle direttive ricevute,** grazie anche al **potere funzionale** di cui è dotato.

I **compiti dei preposti** riguardano: il controllo dei lavoratori per verificare il rispetto delle leggi e delle norme aziendali che attengono alla salute e alla sicurezza sul lavoro: l'utilizzo corretto dei DPI e delle strumentazioni necessarie per svolgere la propria mansione; la vigilanza sulla presenza di rischi imminenti o di pericoli immediati; la direzione delle operazioni di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato;

TITOLO XII -- DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi

1. **Le posizioni di garanzia** relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b), d) ed e)*, **gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.**

- Lavoratore



persona che, **indipendentemente dalla tipologia contrattuale**, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o **senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione**, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Art. 15. Misure generali di tutela

D.V.R.


- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

P.E.

Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
 - a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'[articolo 28](#);
 - b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

D. V. R.



Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'[articolo 41](#), comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli [articoli 36 e 37](#);
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'[articolo 17, comma 1, lettera a\)](#), anche su supporto informatico come previsto dall'[articolo 53, comma 5](#), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;

Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

p) elaborare il documento di cui all'[articolo 26, comma 3](#), anche su supporto informatico come previsto dall'[articolo 53, comma 5](#), e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; il documento è consultato esclusivamente in azienda;

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'[articolo 50](#);

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'[articolo 43](#). Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'[articolo 35](#);

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

comma 3-bis.

Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Art. 19. Obblighi del preposto

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'[articolo 37](#).

Art. 20. Obblighi dei lavoratori

→ 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

→ a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

→ b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

→ e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

→ g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;


h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente

Art. 25. Obblighi del medico competente

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'[articolo 41](#) attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- f) *(lettera soppressa dall'art. 15 del d.lgs. n. 106 del 2009)*
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'[articolo 41](#) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'[articolo 35](#), al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto

Riassumendo: L'organizzazione della Sicurezza aziendale



Impatti del Covid-19:

Integrazione dei contenuti del DVR con le misure intraprese per fronteggiare l'emergenza sanitaria

Nota INL n. 89 del 13
marzo 2020

In ragione di quanto esposto e del pilastro normativo come norma di chiusura del sistema prevenzionistico di cui all'art. 2087 c.c. è consigliabile formalizzare l'azione del datore di lavoro con atti che diano conto dell'attenzione posta al problema in termini di misure, comunque adottate ed adottabili dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale, nonché dei DPI ritenuti necessari, in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e locali delle istituzioni a ciò preposte. Per la tracciabilità delle azioni così messe in campo è opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un'appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008.

Ovviamente, data la natura squisitamente medico-sanitaria, le misure attuate e da attuarsi devono essere calate nella struttura con il supporto del Medico competente oltre che con la consulenza del RSPP e con la consultazione del RLS.

Aspetti operativi indicati nel Protocollo Condiviso per gli ambienti di lavoro del
14 marzo 2020

Impatti del Covid-19:



REGIONE DEL VENETO

Integrazione dei contenuti del DVR con le misure intraprese per fronteggiare l'emergenza sanitaria

Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2)

Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari

Versione 09 del 26.03.2020

Documento di Valutazione dei Rischi

In tale scenario, infine, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all'infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio di infezione da SARS-CoV-2 sia un rischio di natura professionale, legato allo svolgimento dell'attività lavorativa, aggiuntivo e differente rispetto al rischio per la popolazione generale). Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, un piano di intervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell'individuazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione.

Impatti del Covid-19 - **La chiusura delle attività sociali e lavorative**

Il DPCM dell'11 marzo 2020 sospende le attività non di prima necessità quali: bar, pub, ristoranti, parrucchieri, centri estetici e anche i mercati rionali. Mentre saranno aperti alimentari, benzinai, edicole e tabacchi oltre a farmacie e parafarmacie.

Si incentiva lo smart-working in tutti i settori, pubblici e privati. Si incentiva il ricorso a permessi, congedi, ferie.

Le industrie resteranno aperte ma con "misure di sicurezza", ovvero intraprendendo tutte le iniziative necessarie ad evitare il contagio.

Chiusi i reparti aziendali "non indispensabili" per la produzione. Si incentiva anche la regolazione di turni di lavoro.

Il DPCM del 22 marzo riduce nuovamente le categorie che possono proseguire la loro attività in questo periodo e le raggruppa per codice ATECO.

Il MISE farà poi un ulteriore aggiustamento il 25 marzo, sospendendo ulteriori settori ATECO.

Domande su
questa prima
parte



**La gestione della
Sicurezza negli appalti**

**La gestione
delle
interferenze**



**Articolo 26
o
titolo IV ?**

AFFIDAMENTO DI



FORNITURE



SERVIZI



LAVORI

LAVORAZIONI
DI CUI
**ALL'ALLEGATO
X**

NO

SI

GESTIONE DELL'APPALTO SECONDO QUANTO
DISPOSTO DALL'ART. 26

GESTIONE
DELL'APPALTO
SECONDO
QUANTO
DISPOSTO DAL
TITOLO IV



DUVRI
(ove necessario)

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione


1. Il datore di lavoro (**committente**), in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima **DEVE**:
 - a) **verificare l'idoneità tecnico-professionale** delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto (contratto d'opera o contratto di somministrazione)
 - b) **Fornire** agli stessi soggetti dettagliate **informazioni sui rischi specifici** esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

a) Il datore di lavoro, in attesa del DM di cui all'art. 6, comma 8, lettera g del D.Lgs. 81/08, provvede a fare la Verifica dell'Idoneità Tecnico Professionale (VITP) attraverso l'acquisizione di:

1) Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato (CCIAA)

2) Autocertificazione (resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 sulle dichiarazioni falsi o mendaci) del POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI



Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

2. I datori di lavoro (**Committente** ed **Appaltatore**) devono:

a) **Cooperare** all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività oggetto dell'appalto;

b) **Coordinare** gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva



Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

3. Il datore di lavoro (**Committente**) deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento :

- a) **Elaborando** un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze e, ove ciò non sia non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza (DUVRI).
- b) **Allegando** il DUVRI al contratto d'appalto o contratto d'opera e tenendolo adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture;

*Nell'ambito di applicazione del codice degli appalti, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal **soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.***



R.U.P.

queste disposizioni non si applicano ai rischi propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi....ma esclusivamente ai rischi cosiddetti interferenziali

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

3. Il datore di lavoro (**Committente**) deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento :

.....OVVERO INDIVIDUANDO, limitatamente **ai settori a rischio basso di infortuni e malattie professionali** di cui all'art. 29, comma 6 ter, con riferimenti SIA all'attività del Datore di Lavoro COMMITTENTE SIA alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, UN PROPRIO INCARICATO, in possesso di formazione, esperienza e competenze professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, PER SOVRINTENDERE a tali cooperazione e coordinamento

P
r
e
p
o
s
t
o

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

3. Il datore di lavoro (**Committente**) deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento :

Dell'individuazione dell'incaricato o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera!



Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

3-bis. L'obbligo di cui al comma 3 NON SI APPLICA:

- Ai servizi di natura intellettuale;
- Alle mere forniture di materiale o attrezzature;
- Ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a 5 gu.



NON è applicabile tale semplificazione nei casi di:

- rischio incendio elevato,
- Attività in ambienti confinati
- Presenza di agenti cancerogeni, mutageni, biologici, amianto
- Atmosfere esplosive
- Rischi particolari da All. XI

Per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture
CONSIDERATA CON RIFERIMENTO ALL'ARCO TEMPORALE DI 1 ANNO DALL'INIZIO DEI LAVORI

Impatti del Covid-19

Integrazione dei contenuti del DUVRI con le misure intraprese per fronteggiare l'emergenza sanitaria

Nota INL n. 89 del 13 marzo 2020

Principio replicabile per quanto concerne il DUVRI nella gestione degli appalti.

In ragione di quanto esposto e del pilastro normativo come norma di chiusura del sistema prevenzionistico di cui all'art. 2087 c.c. è consigliabile formalizzare l'azione del datore di lavoro con atti che diano conto dell'attenzione posta al problema in termini di misure, comunque adottate ed adottabili dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale, nonché dei DPI ritenuti necessari, in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e locali delle istituzioni a ciò preposte. Per la tracciabilità delle azioni così messe in campo è opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un'appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008.

Aspetti operativi indicati nel Protocollo Condiviso per gli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020

Domande su
questa
seconda
parte



La Gestione della Sicurezza in cantiere

L'organizzazione del cantiere



Principali soggetti Ed obblighi relativi

ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI GENIO CIVILE

Allegato X al D. Lgs. 81/08

IL TITOLO IV SI APPLICA A TUTTI I CANTIERI CHE COMPORTANO LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE (art. 88 comma 1)

LAVORI DI:

- COSTRUZIONE
- MANUTENZIONE
- RIPARAZIONE
- DEMOLIZIONE
- CONSERVAZIONE
- RISANAMENTO
- RISTRUTTURAZIONE OD EQUIPAGGIAMENTO
- TRASFORMAZIONE
- RINNOVAMENTO O SMANTELLAMENTO



DI OPERE FISSE, PERMANENTI O TEMPORANEE IN:

- MURATURA
- C.L.S. ARMATO
- LEGNO
- METALLO
- ALTRI MATERIALI



Articolo 88 - Campo di applicazione

1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).

Articolo 89 – Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
a) *cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'ALLEGATO X.*


ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI GENIO CIVILE

Allegato X al D. Lgs. 81/08



COMPRESO LE:

- LINEE ELETTRICHE
- LE PARTI STRUTTURALI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
- OPERE STRADALI
- OPERE FERROVIARIE
- OPERE IDRAULICHE
- OPERE MARITTIME
- OPERE IDROELETTRICHE



E SOLO PER LA PARTE CHE COMPORTA LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE:

- OPERE DI BONIFICA
- OPERE SISTEMAZIONE FORESTALE
- OPERE DI STERRO



SONO INOLTRE LAVORI DI COSTRUZIONE EDILE O DI INGEGNERIA CIVILE

- GLI SCAVI
- IL MONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI E SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI UTILIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE




LAVORI / ATTIVITA' ESCLUSE

art. 88 comma 2



LE DISPOSIZIONI DEL CAPO I NON SI APPLICANO

- a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni
- c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori dal perimetro delle concessioni;
- d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali
- e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato.
- f) ai lavori svolti in mare;
- g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile



g-bis) ai lavori impiantistici (elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento, riscaldamento) che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'ALL. X



Impatto del COVID-19: FACCIAMO CHIAREZZA SULLA QUESTIONE “Cantieri aperti o chiusi a seguito del DPCM 22 marzo 2020 e DMISE 25 marzo 2020”

Il DPCM 22 marzo 2020 ha sancito la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali dal 23 marzo al 3 aprile (prorogato al 13 aprile con DPCM 1 aprile 2020), ad esclusione di quelle individuate in Allegato 1.

Il DPCM 22 marzo 2020, per quanto attiene alle Costruzioni, ha indicato in Allegato 1 tra le attività NON SOSPESE:

- quelle rientranti nelle **Opere di ingegneria civile** (divisione 42 dalle quali poi il DMISE 25.03.2020 ha escluso i settori 42.91, 42.99.09 e 42.99.01);

Il DPCM 22 marzo 2020, per quanto attiene alle Costruzioni, ha indicato in Allegato 1 tra le attività NON SOSPESE

quelle rientranti nel gruppo 43.2 “INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE”. Questo gruppo include le attività di installazione di servizi che supportano il funzionamento di un edificio inclusa l’installazione di impianti elettrici, idraulici (acqua, gas e sistemi di fognatura), impianti di riscaldamento e condizionamento dell’aria, ascensori eccetera.



Devono, quindi, ritenersi SOSPESE tutte le attività di cantiere rientranti nei gruppi 41, 43.1, 43.3, 43.9 e nei codici 42.91, 42.99.09, 42.99.10

Per comprendere più a fondo quale sia l'impatto sulle attività di cantiere è necessario partire da quanto definito nelle note esplicative ai Codici ATECO 2007 (sito ISTAT <https://www.istat.it/it/archivio/17888>) per la sezione "F – COSTRUZIONI" e da queste identificare quali attività di cantiere sono state sospese e quali no.

La sezione "F" comprende l'attività generica e specializzata per la costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile. Essa include i nuovi lavori, le riparazioni, le aggiunte, le alterazioni, l'installazione nei cantieri di edifici prefabbricati o di strutture e le costruzioni di natura temporanea. Sono incluse anche le attività di riparazione di edifici e le opere di ingegneria.

I lavori di costruzione generali riguardano la costruzione di complessi abitativi, fabbricati per uffici, negozi, ed altri edifici pubblici e di servizio, fabbricati rurali eccetera, nonché la costruzione di opere del genio civile come autostrade, strade, ponti, gallerie, ferrovie, campi di aviazione, porti e altre opere idrauliche, la costruzione di sistemi di irrigazione e di fognatura, impianti industriali, condotte e linee elettriche, impianti sportivi ecc.



- Con maggior dettaglio le note esplicative indicano che la Sezione “F - Costruzioni” è suddivisa in n. 3 divisioni:
- **Divisione ATECO 41** “La costruzione di edifici nel loro complesso”;
 - **Divisione ATECO 42** “Le opere di ingegneria civile”;
 - **Divisione ATECO 43** “I lavori di costruzione specializzati”. Tra questi è ricompreso il noleggio di attrezzature con manovratore per costruzioni.

Questa divisione include lavori generali per la costruzione di edifici di qualsiasi tipo. Sono inclusi i nuovi lavori, le riparazioni, le aggiunte e le alterazioni, l'installazione nei cantieri di edifici prefabbricati o di strutture anche di natura temporanea. È compresa inoltre la costruzione di alloggi, edifici adibiti ad uffici, negozi, edifici pubblici e di servizio, fabbricati rurali ecc.

La sezione 41 ricomprende due gruppi: 41.1 “Sviluppo di progetti immobiliari” ed il gruppo 41.2 “Costruzione di edifici residenziali e non residenziali”.

Questo gruppo include **la costruzione completa di edifici residenziali o non residenziali eseguiti per conto proprio o per conto terzi**, incluso lo sviluppo di progetti immobiliari con costruzione (se si effettuano solo parti specifiche del processo di costruzione, l'attività è classificata nella divisione 43).

In particolare rientrano in questo gruppo: - costruzione di tutti i tipi di edifici residenziali: case monofamiliari, case plurifamiliari, inclusi edifici multipiano;

- costruzione di tutti i tipi di edifici non residenziali: fabbricati ad uso industriale (ad esempio, fabbriche, officine, capannoni), ospedali, scuole, fabbricati per uffici, alberghi, negozi, centri commerciali, ristoranti, aeroporti, impianti sportivi al coperto, parcheggi coperti, inclusi i parcheggi sotterranei, magazzini, edifici religiosi;
- assemblaggio e montaggio di strutture prefabbricate in cantiere;
- ricostruzione e ristrutturazione di strutture residenziali già esistenti, incluso il restauro di edifici storici e monumentali.



Questa divisione include i lavori generali per la **costruzione di opere di ingegneria civile**. Essa include i nuovi lavori, le riparazioni, le aggiunte e le alterazioni, il montaggio di strutture prefabbricate in cantiere e anche le costruzioni di natura temporanea. È inclusa anche la costruzione di opere di ingegneria civile quali **autostrade, strade, ponti, gallerie, ferrovie, campi di aviazione, porti** ed altre opere idrauliche, la costruzione di sistemi di irrigazione e di fognatura, condotte e **linee elettriche**, impianti sportivi all'aperto ecc.



PARZIALMENTE SOSPESO !

Questa divisione include i lavori di costruzione specializzati, ovvero, la **costruzione di parti di edifici**, i lavori di ingegneria civile e le attività di preparazione a tale scopo.

Si tratta solitamente di attività specializzate in un aspetto comune a diversi tipi di strutture, che richiedono competenze o attrezzature specializzate, quali l'infissione di pali, i lavori di fondazione, i lavori di ossatura di edifici e di strutture in calcestruzzo, la posa in opera di mattoni e pietre, il montaggio di ponteggi, la copertura di tetti eccetera. È inclusa la costruzione di strutture in acciaio a condizione che le varie parti non siano prodotte dalla stessa unità che le pone in opera. Sono anche incluse le attività di finitura e completamento degli edifici.

Sono inoltre incluse le attività di **installazione di tutti i tipi di servizi, necessarie al funzionamento della costruzione**. Tali attività vengono generalmente realizzate in cantiere, anche se alcune parti del lavoro possono essere eseguite esternamente in officine specializzate.

PARZIALMENTE SOSPESO !

Ne fanno parte l'installazione di impianti idraulico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento dell'aria, di antenne, di sistemi di allarme e di altri apparati elettrici, di sistemi antincendio, di ascensori e scale mobili eccetera. Sono inoltre compresi i lavori di isolamento (per umidità, calore, rumore), i lavori di rivestimento metallico, l'installazione di impianti di illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti, porti ecc. Sono inoltre incluse tutte le attività di riparazione dei lavori citati.

Il noleggio di attrezzature per la costruzione con manovratore è classificato fra i lavori di costruzione specializzati effettuati con queste attrezzature.



Altro ambito di attività **NON SOSPESE** dal DPCM 22 marzo 2020 nel quale rientrano casistiche di “cantiere” è rappresentato dalla Sezione “E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO”

In particolare si segnala il codice ATECO della divisione “39 - ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI” all’interno della quale sono identificate attività di natura cantieristica, ovvero:

- “Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia”
- “Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti” (decontaminazione di siti industriali).



Altre attività «tecniche e professionali» non sospese

Si sottolinea che le “attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi e analisi tecniche”, identificate alla “Sezione M – Divisione ATECO 71”, **NON SONO STATE SOSPESE.**

Non sono inoltre sospese le “ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI SCIENTIFICHE E TECNICHE” di cui alla Divisione 74. Tra queste rientrano le attività professionali di “**Consulenza in materia di sicurezza**” (Codice ATECO 74.90.2).


ATECO 71 - ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D’INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE

Questa divisione comprende le attività degli **studi di architettura, ingegneria, di stesura di progetti, di ispezione edile e le attività di indagine e di mappatura.** Sono incluse anche le attività relative ai **collaudi fisici, chimici o di altro tipo.**

Servizi di pubblica utilità non sospesi

Il DPCM 22 marzo 2020 nel sancire che sono comunque consentite le attività che erogano i servizi di pubblica utilità, nonché i servizi essenziali, si riferisce esplicitamente a quelli previsti all'art. 1 della L. 146/1990, ovvero: quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione.

Chiarito quanto sopra, si [riporta di seguito l'elenco completo dei Codici ATECO rientranti nella Sezione "F - Costruzioni", Sezione "E - Divisione 39" e "Sezione M - Divisione 71", distinte tra "attività sospese" e "attività non sospese"](#).



F	COSTRUZIONI	SOSPESA/NON SOSPESA
41	COSTRUZIONE DI EDIFICI	
41.10.00	Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione	SOSPESA
41.20.00	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali	SOSPESA
42	INGEGNERIA CIVILE	
42.11.00	Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali	NON SOSPESA
42.12.00	Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane	NON SOSPESA
42.13.00	Costruzione di ponti e gallerie	NON SOSPESA
42.21.00	Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi	NON SOSPESA
42.22.00	Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni	NON SOSPESA
42.91.00	Costruzione di opere idrauliche	SOSPESA (con DM MISE 25.03.2020)
42.99.01	Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione	SOSPESA (con DM MISE 25.03.2020)
42.99.09	Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca	SOSPESA (con DM MISE 25.03.2020)
43	LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI	
43.11.00	Demolizione	SOSPESA
43.12.00	Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno	SOSPESA
43.13.00	Trivellazioni e perforazioni	SOSPESA
43.21.01	Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)	NON SOSPESA
43.21.02	Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)	NON SOSPESA

Nell'Allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 sono indicate in modo agevole quali attività di cantiere del settore Costruzioni sono state "sospese" e quali "non sospese".

43.21.03	Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)	NON SOSPESA
43.22.01	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione	NON SOSPESA
43.22.02	Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)	NON SOSPESA
43.22.03	Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)	NON SOSPESA
43.22.04	Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)	NON SOSPESA
43.22.05	Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)	NON SOSPESA
43.29.01	Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili	NON SOSPESA
43.29.02	Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni (*)	NON SOSPESA
43.29.09	Altri lavori di costruzione e installazione <u>nca</u> (**)	NON SOSPESA
43.31.00	Intonacatura e stuccatura	SOSPESA
43.32.01	Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate	SOSPESA
43.32.02	Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili	SOSPESA
43.33.00	Rivestimento di pavimenti e di muri	SOSPESA
43.34.00	Tinteggiatura e posa in opera di vetri	SOSPESA
43.39.01	Attività non specializzate di lavori edili (muratori)	SOSPESA
43.39.09	Altri lavori di completamento e di finitura degli	SOSPESA

Nell'Allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 sono indicate in modo agevole quali attività di cantiere del settore Costruzioni sono state "sospese" e quali "non sospese".

	edifici <u>nca</u>	
43.91.00	Realizzazione di coperture	SOSPESA
43.99.01	Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici	SOSPESA
43.99.02	Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione	SOSPESA
43.99.09	Altre attività di lavori specializzati di costruzione <u>nca</u>	SOSPESA

(*) Il codice ATECO **43.29.02** “Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni” si riferisce a “installazione in edifici o in altre opere di costruzione di: materiali isolanti per isolamento termico, acustico o antivibrazioni” (cit. *note esplicative dei codici ATECO*)

(**) Il codice ATECO **ATECO 43.29.09** “Altri lavori di costruzione e installazione nca” si riferisce a “installazione in edifici o in altre opere di costruzione di: porte automatiche e girevoli, parafulmini, sistemi di aspirazione”; “installazione di impianti pubblicitari”; “installazione di cancelli automatici”; “installazione di insegne elettriche e non”; “montaggio di palchi, stand e altre strutture simili per manifestazioni”; “installazione di impianti luci ed audio per manifestazioni” [N.d.R. *attualmente le manifestazioni non sono consentite*].

E	FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO	
39	ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI	
39.00.01	Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia	NON SOSPESA
39.00.09	Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti	NON SOSPESA

Nell'Allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 sono indicate in modo agevole quali attività di cantiere del settore Costruzioni sono state “sospese” e quali “non sospese”.

71	ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE	
71.11.00	Attività degli studi di architettura	NON SOSPESA
71.12.10	Attività degli studi di ingegneria	NON SOSPESA
71.12.20	Servizi di progettazione di ingegneria integrata	NON SOSPESA
71.12.30	Attività tecniche svolte da geometri	NON SOSPESA
71.12.40	Attività di cartografia e aerofotogrammetria	NON SOSPESA
71.12.50	Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria	NON SOSPESA
71.20.10	Collaudi e analisi tecniche di prodotti	NON SOSPESA
71.20.21	Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi	NON SOSPESA
71.20.22	Attività per la tutela di beni di produzione controllata	NON SOSPESA

Le attività degli studi tecnici di ingegneria e architettura non sono state sospese.

Committente, Responsabile dei Lavori, Impresa Affidataria, Impresa esecutrice art. 89 comma 1

Articolo 89 - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al [presente capo](#) si intendono per:
 - a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'[ALLEGATO X](#).
 - b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
 - c) responsabile dei lavori: *soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;*

R.U.P.






- i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. *Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;*
- i-bis) impresa esecutrice: *impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;*
- l) idoneità tecnico-professionale: *possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.*

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E RESPONSABILE DEI LAVORI

Art. 90 comma 1, D. Lgs. 81/08

Il committente o il **responsabile dei lavori**, nella fase di **progettazione dell'opera**, ed in particolare **al momento delle scelte tecniche**, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, **si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs 81/08.**



Al CSP è richiesto di coordinare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1

Il committente o il **responsabile dei lavori**, nella fase di progettazione dell'opera, prende in considerazione

- il piano di sicurezza e di coordinamento (**PSC**);
- il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori **all'atto di lavori successivi sull'opera (FO)**



OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E RL

Art. 90 comma 3, D. Lgs. 81/08



- Condizioni per la nomina dei Coordinatori (art. 90) -

Art. 90

3. Nei cantieri in cui è prevista la **presenza di più imprese ESECUTRICI, anche non contemporanea**, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, **contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.**

11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire e cmq di importo inferiore a 100.000 euro. In tali casi il ruolo di CSP è ricoperto dal CEL.

Art. 92

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5 (**dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese**), il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).


Art. 90

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il **coordinatore per l'esecuzione dei lavori**, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E RL
Art. 90 comma 3 e 11 D. Lgs. 81/08

Pubblico/Privato in presenza di permesso di costruire



OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E RL
Art. 90 comma 3 e 11 D. Lgs. 81/08

Privato in assenza di Permesso di costruire

Prima
dell'inizio dei lavori



Dalla lettura del combinato disposto
dell'art. 90 comma 3 e 11

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E RL

Art. 90 comma 9 D. Lgs. 81/08

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

a) **verifica l'idoneità tecnico-professionale** dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui **all'allegato XVII**.

Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante la presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva (DURC), corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII.

Art. 89 - l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare



OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E RL
Art. 90 comma 9 D. Lgs. 81/08

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

b) chiede alle imprese esecutrici:

- **D.O.M.A.**
(distinto per qualifica e corredata degli estremi delle denunce INPS, INAIL e C.E.)
- **Dichiarazione C.C.N.L.**
- **(Sostituita con il D.U.R.C. se cantiere <200 ug e no lavori All.XI)**



VERIFICA DELL'IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

ALLEGATO XVII (dopo D. Lgs. 106/2009)



Imprese

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi** di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
- c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo

VERIFICA DELL'IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

ALLEGATO XVII



Lavoratori autonomi

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

Art. 89, c. 1 l.d)

lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

Lavoro autonomo e attività d'impresa

• Lavoratore autonomo



**Circolare Min. Lav. n.
16/2012**

Il lavoro si dice autonomo quando viene svolto personalmente dal lavoratore, non vi è obbligo di essere comandato da nessun'altra persona, cioè non vi è vincolo di subordinazione nei confronti di colui che paga il lavoro, cioè l'impresa che lo ha chiamato commissionandogli il lavoro. In pratica il lavoro autonomo è il contrario di lavoro dipendente (nel senso che non è subordinato al datore di lavoro dell'impresa).

Nel lavoro autonomo si è liberi di scegliere i tempi e i mezzi del lavoro. Si è unicamente obbligati dal vincolo del risultato richiesto dal committente in cambio del corrispettivo in denaro.

Il lavoratore autonomo è sottoposto alle normative di legge, di cui è responsabile in proprio; è sottoposto alle norme tributarie; assume in proprio il rischio di impresa, cioè può rimettere del denaro e del lavoro qualora non raggiunga il risultato voluto dal committente.

Deve rispettare in cantiere quanto indicato dal CEL.



Lavoro autonomo e attività d'impresa

•Impresa:

L'impresa, sotto il profilo giuridico, è **un'attività economica professionalmente organizzata** al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi: ciò è quanto si desume dalla **definizione di "imprenditore"** di cui all'art. 2082 del Codice civile.



OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E RL
Art. 90 comma 9 D. Lgs. 81/08

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
- ***trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).***



OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E RL

Art. 90 comma 10 D. Lgs. 81/08

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

Art. 91 D. Lgs. 81/08

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte il coordinatore per la progettazione:

Redige il PSC

ALLEGATO XV



Inoltre, il CSP coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1

Predisporre il Fascicolo dell'opera

ALLEGATO XV

Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di **manutenzione ordinaria** di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico in materia di edilizia, DPR 380/2001



OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

D. Lgs. 81/08 - articolo 92, comma1

- A** Verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel PSC e la corretta applicazione delle procedure di lavoro
- B1** Verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, e la coerenza con il PSC
- B2** Adeguare il PSC e il FO (evoluzione dei lavori e eventuali modifiche proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere) e verificare che le imprese esecutrici adeguino i POS
- C** Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione
-
- COVID-19
- COVID-19
- COVID-19
- COVID-19




OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

D. Lgs. 81/08 - articolo 92, comma 1

- D** Verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza
- E1** Segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 e 97 c. 1 e alle prescrizioni del PSC e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi, o la risoluzione del contratto
- E2** Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla Azienda unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territoriale competente
- F** Sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti



COVID-19




COVID-19



Articolo 93 – Responsabilità dei Committenti e dei Responsabili dei Lavori



1. *Il Committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al **Responsabile dei lavori***
2. *La designazione del **CSP** e del **CEL** non esonera il Committente o il Responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse con la verifica degli adempimenti degli obblighi di cui all'art. 91 c. 1 e art. 92 c. 1 ll. a, b, c, d, e*



CSP



CEL





VERIFICHE DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

Articolo 94 – Obblighi dei lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al D.Lgs 81/08, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

Art. 21

Utilizzo di attrezzature rispondenti al Titolo III;

Utilizzo di DPI conformemente al Titolo III;

Tessera di riconoscimento con fotografia;

Sorveglianza sanitaria (a proprio carico)

Corsi di formazione specifici (a proprio carico)

Non rientra nel computo delle imprese operanti in cantiere per l'applicazione degli adempimenti del Titolo IV del D. Lgs. 81/08



Art. 100 c. 3

I Datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 (il PSC) e nel piano operativo di sicurezza



VERIFICHE DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

Articolo 95 – Misure generali di tutela

I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs 81/08 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:



- ✓ *il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;*
- ✓ *la scelta dell'ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;*
- ✓ *le condizioni di movimentazione dei vari materiali;*





Articolo 95 – Misure generali di tutela

- ✓ *la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;*
- ✓ *la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;*
- ✓ *l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;*
- ✓ *la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;*
- ✓ *le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.*



VERIFICHE DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

Articolo 96 – Obblighi dei Datori di Lavoro, dei Dirigenti e dei Preposti

I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

- ✓ *adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII al D.Lgs 81/08*
- ✓ *predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili*
- ✓ *curano la disposizione e l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitare il crollo o il ribaltamento*
- ✓ *curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute*
- ✓ *curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;*
- ✓ *curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;*
- ✓ ***redigono il piano operativo di sicurezza.***



IMPRESA AFFIDATARIA



Articolo 97 – Obblighi del Datore di Lavoro dell'impresa affidataria

- 
1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria **verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.**
 2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la **verifica dell'idoneità tecnico professionale** si fa riferimento alle modalità di cui **all'allegato XVII.**
 3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
 - a) **coordinare** gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
 - b) **verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS)** delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

GLI ADEMPIMENTI

Articolo 101 – Obblighi di trasmissione

1. **Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento** a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell'inizio dei lavori **l'impresa affidataria** trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
3. **Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.**



La Gestione della Sicurezza in cantiere

La conduzione del cantiere



**Il ruolo del CEL
rispetto alle
altre figure
di cantiere**

Il Ruolo del CSE: l'alta vigilanza secondo le nuove sentenze

Nelle due sentenze della corte di cassazione 4^a sezione penale

- **n. 1490 del 14/01/2010**
- **n. 18419 del 21/04/2010**

è stata esaminata la posizione di garanzia del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori (CSE).

Le considerazioni rappresentano una svolta nella interpretazione giurisprudenziale non tanto per l'orientamento, quanto soprattutto per l'originalità dei ragionamenti. Infatti vengono esposte ipotesi concrete riguardo l'ambito intellettuale e temporale delle azioni di coordinamento e controllo del CSE.



Tale principio può ritenersi ormai consolidato ma

Il Ruolo del CSE: l'alta vigilanza secondo le nuove sentenze



Le sentenze non ritengono la presenza in cantiere un requisito fondamentale per garantire la sicurezza del lavoro da parte del coordinatore, sviluppano ragionamenti sul suo complesso ruolo, impostano l'attività sulla qualità delle azioni, sulla capacità organizzativa, sulla previsione delle situazioni, sulla efficacia dei controlli preliminari e mettono a confronto l'opera del coordinatore con l'altra fondamentale posizione di garanzia del datore di lavoro e con quella del preposto, facendone risaltare la particolare connotazione .

Il Ruolo del CSE: l'alta vigilanza secondo le nuove sentenze

I nuovi principi contenuti nel testo delle due sentenze sono:

- ***Il CSE ha una funzione di vigilanza "alta". Essa non va confusa con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alla figure che da esso ricevono poteri e doveri: il dirigente ed il preposto.***
- ***Il ruolo di vigilanza del CSE riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto).***



Principio ribadito con altre sentenze successive
(Cassazione n. 41820 del 19 ottobre 2015)

La Vigilanza

- Quella del coordinatore è definita ***alta vigilanza***
- Quella del datore di lavoro è definita ***operativa, puntuale, stringente,***
- Quella del coordinatore è rivolta ***alla generale configurazione delle lavorazioni***
- Quella del datore di lavoro è svolta ***momento per momento***



La presenza in cantiere del CSE

- L'attività di vigilanza sulla configurazione generale del cantiere

Non richiede la continua presenza del CSE nel cantiere con ruolo di controllo

...ecco il «ma»...



Ma deve

evitare pericolosi vuoti di vigilanza

Domande su
questa terza
parte



La Gestione della Sicurezza in cantiere




**Cenno ai
principali contenuti
del PSC**

IL TITOLO IV DEL D. LGS. 81/08

DALLA DIRETTIVA COMUNITARIA 92/57/CE

TITOLO IV DEL D. LGS. 81/08

FASI TEMPORALI DEL MODELLO PREVENZIONALE



IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Art. 100 – D. Lgs. 81/2008

Il PSC è costituito da:

Relazione tecnica

Prescrizioni

Stima dei costi

correlate a

Complessità dell'opera da realizzare

Eventuali fasi critiche del processo di costruzione

al fine di prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori

Compresi i "rischi particolari" (all. XI)

Con specifico riferimento agli ordigni bellici inesplosi (B.O.B.) in caso di scavo



DA NON
CONFONDERE CON
GLI ONERI DELLA
SICUREZZA

L. 177/2012

Allegato XV: contenuti minimi dei piani di sicurezza
(rischi aggiuntivi ed interferenziali)



L'atroce dubbio:
Costi o oneri della
sicurezza



CHE IMPATTI HA AVUTO
IL COVID-19 SU QUESTO
TEMA?....ci torneremo
tra poco....

15/17/CR5BIS/C4



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ITACA

ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI E LA
COMPATIBILITA' AMBIENTALE

**VERIFICA DI CONGRUITA' DEGLI ONERI
AZIENDALI DELLA SICUREZZA NEI
CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI: PRIME
INDICAZIONI OPERATIVE**

Roma, 19 febbraio 2015

IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Art. 100 – D. Lgs. 81/2008

Il PSC è corredato da:

- Tavole esplicative di progetto (relative agli aspetti della sicurezza) comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere (meglio se più di una!)
- Tavola tecnica sugli scavi ove la particolarità dell'opera lo richieda.


Allegato XV: contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili



1. Disposizioni generali
2. Piano di sicurezza e coordinamento
3. Piano di sicurezza sostitutivo e POS
4. Stima dei costi della sicurezza

IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

- Contenuti minimi: Allegato XV – 2.1.2




a) L'identificazione e la descrizione dell'opera esplicitata con:

1. L'indirizzo del cantiere;
2. La descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere;
3. Una descrizione sintetica dell'opera con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche

b) L'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, l'indicazione dell'eventuale responsabile dei lavori, del CSP e CSE, dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (onere del CSE prima dell'inizio dei singoli lavori);



c) Una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;



IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

- Contenuti minimi: Allegato XV – 2.1.2

d) Le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:

1. All'area di cantiere
2. All'organizzazione del cantiere
3. Alle lavorazioni



e) Le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni



f) Le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva



IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

- Contenuti minimi: Allegato XV – 2.1.2



g) Le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;

h) L'organizzazione per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui la gestione delle emergenze è di tipo "comune"; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;



i) La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;

l) La stima dei costi della sicurezza;



ITER OPERATIVO PER LA REDAZIONE DEL PSC

- Allegato XV – punto 4



I costi della sicurezza sono rappresentati da:

- a) **Apprestamenti previsti nel PSC;**
- b) **Misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;**
- c) Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi;
- d) Mezzi e servizi di protezione collettiva
- e) **Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;**
- f) **Eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;**
- g) **Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.**




Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti
e la compatibilità ambientale

a. **costi della sicurezza** che derivano, in caso di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.) - o dall'analisi della Stazione appaltante anche per tramite del RUP quando il PSC non sia previsto – rif. punto 4.1.2. - secondo le indicazioni dell'allegato XV punto 4. A tali costi l'impresa è vincolata contrattualmente (costi contrattuali) in quanto rappresentano "l'ingerenza" del committente nelle scelte esecutive della stessa; in essi si possono considerare, in relazione al punto 4.1.1. dell'allegato XV, esclusivamente le spese connesse al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere secondo le scelte di discrezionalità tecnica del CSP / Stazione appaltante, valutate attraverso un computo metrico estimativo preciso;

b. **oneri aziendali della sicurezza** afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascun operatore economico (detti anche, in giurisprudenza piuttosto che in dottrina, costi *ex lege*, costi propri, costi da rischi specifici o costi aziendali necessari per la risoluzione dei rischi specifici propri dell'appaltatore), relativi sia alle misure per la gestione del rischio dell'operatore economico, sia alle misure operative per i rischi legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione, aggiuntive rispetto a quanto già previsto nel PSC e comunque riconducibili alle spese generali. Detti oneri aziendali sono contenuti nella quota parte delle spese generali prevista dalla norma vigente (art. 32 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.) e non sono riconducibili ai costi stimati per le misure previste al punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

«Chi» deve fare «cosa» tra «costi» e «oneri»

Infatti, mentre la quantificazione dei costi è rimessa alle stazioni appaltanti, la determinazione e conseguente indicazione all'interno dell'offerta degli oneri aziendali della sicurezza rappresenta, invece, un obbligo posto a carico degli operatori economici, che partecipano alla procedura.



I costi della sicurezza da quotare nel PSC sono in particolare previsti al punto 4 dell'allegato XV del TU Sicurezza e sono costituiti da:

- a) apprestamenti previsti nel PSC;
- b) misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
- c) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi;
- d) mezzi e servizi di protezione collettiva;
- e) procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.



Tale elenco è da ritenersi tassativo in termini di stima dei costi connessi alle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza dei lavoratori, nel senso che tutto ciò che non sia direttamente riconducibile alle previsioni di tale elenco non potrà considerarsi un "costo della sicurezza" non assoggettabile a ribasso d'asta, per quell'opera o lavoro.

I costi della sicurezza, come definiti al paragrafo 2, devono essere stimati dalla stazione appaltante, che li deve indicare nei bandi di gara, procedendo ad una loro quantificazione sulla base delle misure individuate nei documenti di progetto (PSC o analisi della Stazione appaltante quando il PSC non sia previsto – rif. punto 4.1.2. dell'Allegato XV).

Questi costi devono essere tenuti distinti dall'importo soggetto a ribasso d'asta in quanto rappresentano la quota da non assoggettare a ribasso, ai sensi degli artt. 86 comma 3 ter e 131 comma 3 del d.lgs. 163/2006 s.m.i., e dell'art. 16 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. (Quadro Economico). Detti costi non sono soggetti ad alcuna verifica di congruità essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante e, pertanto, sono congrui per definizione.

La stima dei costi della sicurezza come sopra definiti deve essere congrua, analitica, per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati oppure basata su listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente (art. 4.1.1.3. All. XV T.U. sicurezza).

Nel caso in cui non sia applicabile il Prezzario o altro elenco prezzi ufficiale, il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione (o la S.A. qualora non ci sia un PSC), dovrà ricorrere ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato.



La congruità dei costi e la modalità di stima

Indicazioni sulla contabilità dei costi della Sicurezza

→ La contabilità dei costi della sicurezza dovrà essere effettuata attraverso la compilazione di regolari atti contabili comprendenti libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità etc. In occasione dell'emissione di ogni Stato d'Avanzamento Lavori (SAL) si provvederà ad aggiungere all'importo del SAL i costi della sicurezza così determinati, senza assoggettarli a ribasso di gara. Il direttore dei lavori, per poter procedere con l'emissione del SAL relativo, è tenuto ad acquisire l'approvazione della contabilità dei costi della sicurezza dal coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione, il quale dovrà verificare preventivamente la regolare attuazione delle misure afferenti alla sicurezza e la loro ammissibilità al pagamento (rif. punto 4.1.6 dell'allegato XV D.Lgs. 81/2008 s.m.i.).

→ Qualora inoltre vi siano misure di sicurezza previste per l'intera durata dei lavori, i relativi costi potranno essere liquidati sui SAL in base ai mesi o ai periodi temporali delle fasi di lavoro di riferimento, tenendo conto altresì del relativo cronoprogramma dei lavori predisposto dall'appaltatore.

L'impatto del COVID-19 sui Costi della Sicurezza

Il Governo, nel chiarire che le attività di cantiere non sono sospese (<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>) ha precisato, tra l'altro, che:

- Le **imprese appaltatrici** sono tenute ad adottare e ad applicare, ai fini della tutela della salute dei lavoratori, i **necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19 tra i lavoratori**, individuati in stretto raccordo con le autorità sanitarie locali; particolare attenzione dovrà essere prestata alle **procedure anti contagio con riferimento alle attività di cantiere che si svolgono al chiuso**. Laddove non fosse possibile rispettare, per la specificità delle lavorazioni, **la distanza interpersonale di un metro**, quale principale misura di contenimento della diffusione della malattia, le imprese appaltatrici sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori idonei strumenti di **protezione individuale**.

Detto così sembrerebbe che l'impatto sia esclusivamente in termini di oneri della sicurezza, ma.....

....la faq prosegue con la seguente ulteriore indicazione.....

- Il **coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede**, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad **integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e a redigere la relativa stima dei costi.**
- Le **stazioni appaltanti** sono tenute a vigilare affinché siano adottate nei cantieri tutte le misure di sicurezza indicate.

....quindi l'impatto del COVID-19 ricade sostanzialmente su tutti gli attori di cantiere, evidentemente secondo le specifiche funzioni:

- Le imprese esecutrici....adottano ed applicano...
- L'impresa affidatariaadotta, applica e vigila...
- Il Coordinatore della sicurezza...integra PSC e Costi...
- La stazione appaltante/Committente, ovvero:
 - RUP/RL...vigilano...(quindi si ritorna sul CSE...con le sue opportune azioni di coordinamento e controllo in cantiere....)

....e il Direttore dei Lavori? Quali sono i principi di responsabilità nella direzione dei lavori?

In linea generale, si tratta di un'**obbligazione di mezzi (e non di risultato) sul controllo dei lavori compiuti dall'esecutore in attuazione del contratto d'appalto** stipulato tra il committente dell'opera e l'esecutore dei lavori.

Gli ambiti principali sottoposti al controllo e quindi alla responsabilità diretta del direttore dei lavori sono:

- attività di **sorveglianza** all'esecuzione delle opere;
- **verifiche** sulle modalità di realizzazione delle singole parti;
- **conformità** tecnica e amministrativa;
- tenuta della **contabilità** e controllo della spesa.

Questa attività viene svolta a garanzia della stazione appaltante in merito alla piena attuazione del progetto in tutti i suoi aspetti.

Dal punto di vista del coinvolgimento del Direttore dei Lavori in tematiche di Sicurezza, esiste la tendenza a ritenere che il direttore dei lavori è tenuto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del progetto, nell'interesse del committente, e non è chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche, **ove non venga accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere.**



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL il seguente:

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI EDILI

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi.

Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia,, si è ritenuto definire ulteriori misure.

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere

Il protocollo condiviso ed il tema costi della Sicurezza

Il Protocollo riprende quanto anticipato dal Governo attraverso le faq

- siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio;

Tale principio, espresso nelle raccomandazioni introduttive del Protocollo, viene ripreso al paragrafo riguardante i D.P.I.

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari;

VALUTAZIONE DEI POS DELLE IMPRESE ESECUTRICI

Prima dell'inizio dei lavori le imprese esecutrici

Presentazione al CSE (previa evidenza di verifica di congruenza e tramite l'impresa affidataria) del Piano Operativo di Sicurezza (POS)

(art. 96 c. 1 lett. g), D.Lgs 81/08

CONTENUTI MINIMI: Allegato XV



VALUTAZIONE DEI POS DELLE IMPRESE ESECUTRICI

ATTIVITA' DOCUMENTALI

il legislatore richiede al CSE solo la verifica dell'idoneità del POS.

Infatti, l'obbligo di risultato, in termini d'idoneità del POS, spetta solo al singolo datore di lavoro dell'impresa.

Questo obbligo trova riscontro nel dover assicurare la coerenza del POS con il PSC e cioè che l'impresa abbia recepito, coerentemente, le indicazioni contenute nel PSC.

Analisi del POS finalizzata a:

- *verificarne la idoneità in accordo al prescritto di legge (in riferimento all'All. XV)*
- *prendere atto e valutare eventuali soluzioni migliorative proposte dall'impresa esecutrice*
- *verificarne la complementarietà e la coerenza rispetto al PSC*
- *creare un opportuno riscontro oggettivo di quanto sopra.*




Verbale verifica idoneità e
congruenza POS




Domande su
questa
quarta parte



L'emergenza COVID-19



Riferimenti normativi ed impatto sui cantieri



Principali riferimenti normativi a seguito dell'emergenza COVID-19

- Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020;
- Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020;
- **Circolare Min. Salute n. 5443 del 22/02/2020;**
- Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9;
- **DPCM 08 marzo 2020 (All. 1 - Norme igienico-sanitarie);**
- Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14;
- DPCM 9 marzo 2020;
- DPCM 11 marzo 2020;

Segue Normativa

- “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020;
- **Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 cd. «Cura-Italia»;**
- **“Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili” del 19 marzo 2020;**
- Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020;
- Ordinanza del Ministro della Salute 22 marzo 2020;
- **DPCM 22 marzo 2020;**
- **Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020;**
- **Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 (proroga emergenza al 13 aprile).**



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL il seguente:

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI EDILI

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi.


Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia,, si è ritenuto definire ulteriori misure.

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che il DPCM dell'11 marzo 2020 prevede l'osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID — 19, e che per i cantieri, in relazione alla loro collocazione e tipologia, tali misure anche in coerenza con il protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 da CGIL,CISL,UIL CONFINDUSTRIA, RETE IMPRESE ITALIA, CONFAPI, ALLEANZA COOPERATIVE, raccomandano che:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;
- siano sospese quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
- siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81,





provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio;

- siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno e all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;
- si favoriscono intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;

Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell'11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.

1-INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento-

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

- il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota¹ - saranno

¹ La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. I dati personali non dovranno essere trattati esclusivamente per finalità di prevenz

diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria;

- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);

- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

- l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;

- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

2. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

- Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;

- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
- Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

- Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;
- Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;
- Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere;
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione

- La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
- Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;

4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni;
- il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi;
- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;
- data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- è favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (<https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf>);
- qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;

Proviamo a fare il punto sulle mascherine in questo stato emergenziale:

Mascherine ad uso civile (gli individui presenti sul territorio nazionale);

Mascherine uso medico (mascherine chirurgiche);

Mascherine con filtro FFP2

Mascherine con filtro FFP3

Mascherina ad uso civile: Maschere filtranti per uso civile destinate ai cittadini che possiamo definire di protezione di primo livello.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME:

Per queste maschere non sono previste le procedure valutative di laboratorio, deve essere garantita la produzione attraverso un sistema di gestione in qualità con relativo disciplinare di produzione e scheda tecnica e devono avere una certa capacità filtrante, non devono essere dannose o determinare rischi aggiuntivi per chi l'indossa e devono dichiarare in etichetta che **non sono Dispositivi Medici o Dispositivi di Protezione Individuali**.

Mascherina uso medico.: Monouso in tessuto non tessuto – quattro strati (tipo II o IIR) – esterno filtrante, centrale impermeabile ai liquidi e permeabile all’aria, strato interno a contatto con la pelle ipoallergenico – con barretta intera deformabile stringinaso per conformare perfettamente la mascherina al volto – sistema di fissaggio a legacci o elastici.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME: Rispondenza alle norme tecniche (solo queste ultime idonee al personale sanitario) *da autocertificare all’ISS (art. 15 – corrispondere contemporaneamente alle norme UNI EN ISO 14683, UNI EN ISO 10993)*. Confezionate in dispenser.

TIPO DI UTILIZZO: Proteggono naso e bocca dalla contaminazione con particelle di diametro medio di 4, 5 μ – . Pur originate dall’esigenza di proteggere il paziente (interventi chirurgici, manovre asettiche) costituiscono un efficace sistema di barriera anche per per la resistenza ai fluidi e l’elevato potere filtrante che va dal 95 ad oltre il 99%.

Mascherina con filtro FFP2.

Deve coprire il naso, la bocca e il mento ed aderire al volto; dotate di doppio elastico, stringinaso con guarnizione di tenuta (con/senza valvola di espirazione).

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME:

Rispondenza alle norme tecniche *UNI EN 149:2009 da autocertificare all'INAIL (art. 15)*.

UTILIZZO

Proteggono dalla contaminazione di naso e bocca e dall'inalazione di particelle di dimensioni inferiori al micron aerodisperse – (es. bacillo di Kock) Elevata efficienza filtrante ai parametri relativi alla classe richiesta: > 94% .

Indicate per la protezione dell'operatore nelle attività che possono comportare l'esposizione ad agenti di media tossicità in concentrazione non elevata (circa 10 volte il limite di soglia).

Quelle con valvola espiratoria non vanno indossate da paziente infetto o sospetto tale, ma sono riservate al personale medico. **Quelle con valvola espiratoria non vanno indossate dal paziente infetto o sospetto tale.**

Mascherina con filtro FFP3. Deve coprire il naso, la bocca e il mento ed aderire al volto; dotate di doppio elastico, stringinaso con guarnizione di tenuta (con/senza valvola di espirazione).

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME:

Rispondenza alle norme tecniche *UNI EN 149:2009 da autocertificare all'INAIL (art. 15)*.

UTILIZZO

Come sopra ma con protezione fino a 50 volte il limite di soglia – Indicate per attività che possono determinare una elevata concentrazione di agenti biologici sotto forma di aerosol nell'ambiente (broncoscopie, manovre che inducono la tosse). Elevata efficienza filtrante >ai parametri relativi alla classe richiesta: 98% . **Quelle con valvola espiratoria non vanno indossate dal paziente infetto o sospetto tale.**

- il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari;
- il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;
- il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento;


6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

- L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;
- il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande;

7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.

Direttore dei Lavori



8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

- Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
- Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

9.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo):
 - vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
 - la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
 - nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie;

TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI

Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia, relativamente alle attività di cantiere, della disposizione, di carattere generale, contenuta nell'articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

- 1) la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni;
- 2) l'accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni;
- 3) caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la


riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni;

- 4) laddove vi sia il pernottamento degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.
- 5) indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni



La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.

N.B. si evidenzia che la tipizzazione delle ipotesi deve intendersi come meramente esemplificativa e non esaustiva.



C.S.E.

MISURE DI PULIZIA SPECIFICHE DA ATTUARE

In accordo con le disposizioni del Ministero della Salute si ritiene opportuno ribadire la necessità di garantire una idonea pulizia dei luoghi e delle aree frequentati da pubblico e personale con acqua e detergenti comuni a causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo.

Ha dato risultati efficaci nell'abbattere la carica virale procedere effettuando un primo passaggio con detergente neutro ed un secondo passaggio con ipoclorito di sodio 0,1% o, per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, con etanolo al 70%.

Si raccomanda, durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, di assicurare adeguata ventilazione degli ambienti. Tali operazioni devono essere condotte da personale che indossa i DPI individuati nel documento di valutazione dei rischi. La pulizia deve riguardare con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente come maniglie, pareti, porte, finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

E' utile precisare alcune terminologie, facendo riferimento all'art. 1 del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 "Regolamento per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione". Definizioni:

- sono attività di **pulizia** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a **rimuovere** polveri, materiale non desiderato o **sporczia** da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
- sono attività di **disinfezione** quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a **rendere sani** determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
- sono attività di **disinfestazione** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a **distuggere piccoli animali**, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate;

- sono attività di **derattizzazione** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione **dei ratti o dei topi** al di sotto di una certa soglia;
- sono attività di **sanificazione** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a **rendere sani** determinati ambienti **mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione** ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

Per quanto concerne le modalità da attuare nel caso del coronavirus, ci viene in aiuto la Circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute. Nella Circolare sono ben identificate le attività di pulizia e di sanificazione (attraverso disinfezione) degli ambienti sanitari e non sanitari ove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19.

In essa viene precisato, per gli ambienti non sanitari (quale è il cantiere), che i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.



MISURE SPECIFICHE PER I CANTIERI

MOBILITA'

Gli spostamenti delle persone sono consentiti nei seguenti casi:

- per comprovate esigenze lavorative,
- per situazioni di necessità,
- per motivi di salute.



MISURE SPECIFICHE PER I CANTIERI - FORMAZIONE

Dal Protocollo condiviso tra governo e parti sociali per gli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 si traggono spunti, per quanto riferibili anche ad attività di cantiere:

- punto 2 sulle *modalità di gestione dell'ingresso del personale,*
- punto 6 sui *Dispositivi di protezione individuale*



- punto 10 sul *mancato completamente dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitantein materia di salute e sicurezza sul lavoro....dovuto all'emergenza in corso....non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione”* **Da quest'ultimo ne discende che se un operaio, un gruista, un escavatorista, e così via, non ha fatto l'aggiornamento della propria formazione, in questa fase di emergenza, PUO' continuare a lavorare permanendo nel proprio ruolo.**

A tal proposito e coerentemente con le previsioni del Protocollo di regolamentazione del 14 marzo 2020, “si ritiene che il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporti l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista). In tale eventualità, l’aggiornamento dovrà essere tempestivamente completato una volta ripristinate le ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente. Si precisa che tale indicazione non si applica al caso del mancato completamento della **formazione base**; in tal caso, l’operatore privo della dovuta formazione non può e non deve per nessun motivo essere adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce”.

Si indica che “resta ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, modalità che si ritiene applicabile anche alla formazione obbligatoria prevista dall'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e disciplinata dagli Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni. Pertanto, fino al termine dell'emergenza, l'eventuale formazione a distanza effettuata mediante collegamento telematico in videoconferenza tale da assicurare l'interazione tra docente e discenti (ciascuno in solitaria, essendo esclusa qualsiasi forma di aggregazione in tale ambito) si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza”.

Con queste modalità, “la registrazione delle presenze in entrata e uscita avverrà mediante registro elettronico o sotto la responsabilità del docente, così come l'effettuazione del test finale di apprendimento, ove previsto. Resta inteso che la modalità di collegamento a distanza in videoconferenza **non si applica ai soli moduli formativi che prevedono addestramento pratico** (come ad esempio la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso).

Decreto n. 18/2020 – «Cura-Italia»

MISURE di sicurezza per prevenire il contagio in cantiere

Infatti il Decreto “Cura Italia” segnala quanto segue:

- art. 15 “Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale”. In particolare, l’articolo riguarda i produttori e gli importatori, ma si ritiene doveroso condividere quanto previsto al comma 1, ovvero che “...fino al termine dell’emergenza..., è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni”;



MISURE di sicurezza per prevenire il contagio in cantiere

- art. 16 “Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività”. Al comma 1 viene precisato che “.....fino al termine dell'emergenza ...per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati DPI,, **le mascherine chirurgiche** reperibili in commercio,....”.
- Il comma 2 precisa che “ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza....**gli individui** presenti sul territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio”.



Art. 42 “Disposizioni INAIL”, comma 2:

“Nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato.

Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati”.


Art. 45 “**Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico**”. Il comma 1 precisa che “al fine di garantire la continuità delle attività indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino del servizio elettrico sull'intero territorio nazionale, **le abilitazioni già in possesso del relativo personale conservano la loro validità fino al 30 aprile 2020**, anche nei casi di temporanea impossibilità ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico.

Art. 92 “**Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone**”. Al comma 4 viene precisato che “in considerazione dello stato di emergenza nazionale è' autorizzata fino al **31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020** alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo”.

Art. 103

(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020".
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.
5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.
6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.



Le verifiche e manutenzioni periodiche

Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2)

**Indicazioni operative per la tutela della salute negli
ambienti di lavoro non sanitari**

Versione 09 del 26.03.2020



REGIONE DEL VENETO

Ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”. E si ritiene che tale disposizione “sia applicabile anche agli adempimenti e alle manutenzioni ordinarie degli impianti e dei presidi di sicurezza negli ambienti di lavoro previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’articolo 71, degli impianti di messa a terra, dei mezzi di sollevamento, la manutenzione di estintori e altri presidi antincendio quali luci di emergenza, porte antincendio, etc”.

Responsabilità condivise per la verifica in cantiere dell'attuazione delle misure integrative per limitare il contagio

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 18, 19, 92, 96, 97 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., riguardanti rispettivamente i **datori di lavoro** ed i **dirigenti** (art. 19), i **preposti** (art. 19), il **CSE** (art. 92), i **datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti delle imprese affidatarie ed esecutrici** (art. 96), i **datori di lavoro delle imprese affidatarie** (art. 97), spetta ad ognuno per la propria parte l'obbligo di vigilanza sul rispetto delle condizioni di lavoro in sicurezza secondo le misure disposte.

E' evidente, d'altro canto, **l'obbligo da parte dei lavoratori** di rispettare le indicazioni ricevute dal datore di lavoro, in ottemperanza all'art. 20 del richiamato decreto.

Azioni per la verifica in cantiere dell'attuazione delle misure integrative per limitare il contagio

E' opportuno riflettere sulla circostanza che la possibilità di contagio in conseguenza di comportamenti inadeguati da parte dei lavoratori (e di coloro che operano in cantiere) possa configurarsi come rischio grave ed immediato. In tal caso, a seguito di azioni di verifica, il CSE è chiamato ad attuare quanto previsto dalle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 92 del decreto, contestando l'inottemperanza alle misure disposte all'impresa e segnalando al Committente/RL tale inadempienza.

Ricapitolando se non posso rispettare le misure dettate dalla normativa come devo procedere?

Il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili” del 19 marzo 2020, nel fare proprie le indicazioni date nell’ambito del Protocollo condiviso per i luoghi di lavoro del 14 marzo, è un valido riferimento per tutte le figure coinvolte nelle attività di cantiere. In particolare, esso indica:

- punto 5 **Dispositivi di Protezione Individuale**: qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a **distanza interpersonale minore di un metro** e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l’uso delle mascherine e dei **dispositivi di protezione** (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, **in mancanza di idonei D.P.I.**, le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo necessario al reperimento degli idonei DPI;

- punto 9 sulla Sorveglianza sanitaria: La sorveglianza sanitaria deve proseguire nel rispetto delle misure igienico-sanitarie previste; vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia; **la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta**, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;

Appare fondamentale, inoltre, quanto precisato nella parte finale del Protocollo condiviso per i cantieri “TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI”, ove viene precisato che la tipizzazione delle ipotesi deve intendersi come meramente esemplificativa e non esaustiva.

Si legge, infatti, che le ipotesi costituiscono una tipizzazione pattizia, della disposizione, di carattere generale, contenuta nell'articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

1) la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): **conseguente sospensione delle lavorazioni;**

2) l'accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: **conseguente sospensione delle lavorazioni;**

3) caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: **conseguente sospensione delle lavorazioni;**

4) laddove vi sia il pernottamento degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: **conseguente sospensione delle lavorazioni.**

5) indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere: **conseguente sospensione delle lavorazioni**

La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.



RIFLESSIONE CONCLUSIVA

«La sicurezza sul lavoro non si realizza mai di per sé o solo con nuove leggi.

La sicurezza è uno stato desiderato individuale, che si consegue con il contributo attivo di tutti i protagonisti del mondo del lavoro.

La diamo spesso per scontata e ci accorgiamo della sua assenza, come per altri valori, quando la si perde e si fa esperienza dell'incidente, dell'infortunio, della malattia professionale.

Se non crediamo fino in fondo che si possa raggiungere, non si realizzerà..... nonostante gli sforzi motivazionali o repressivi.»

Spazio alle
domande



Grazie

PER LA VOSTRA
CORTESE E PAZIENTE
ATTENZIONE!

Ing. Massimo Cerri

